

*La sdemanializzazione dei beni appartenenti alla collettività*

Qualora i beni appartenenti a privati, sui quali si esercita l'uso civico, vengano espropriati per pubblica utilità prima della liquidazione prevista dalla legislazione in materia (l. 16 giugno 1927, n. 1766 e r. d. 26 febbraio 1928, n. 332) le ragioni derivanti dai diritti di uso civico si trasferiscono sull'indennità di espropriazione; se, invece, l'uso civico si esercita su beni appartenenti alla collettività (terre possedute dai comuni, frazioni di comune, comunanze, partecipanze, università ed altre associazioni agrarie), il regime di inalienabilità e di indisponibilità cui i beni stessi sono assoggettati, e che permane, per quelli concessi in enfiteusi, fino all'eventuale affrancazione, e per quelli conservati ad uso civico fino al decreto del ministro dell'agricoltura che ne autorizza l'alienazione, comporta che i beni anzidetti non sono espropriabili per pubblica utilità se non previa « sdemanializzazione »; poiché l'atto di sdemanializzazione può ravvisarsi soltanto nel provvedimento previsto dalla legge, il commissario per gli usi civici conserva la propria giurisdizione, in tema di verifica delle occupazioni arbitrarie secondo le norme della citata legislazione, anche se il terreno oggetto d'indagine, ai fini della sua appartenenza o meno alla collettività degli utenti, risulti espropriato per pubblica utilità (nella specie: per la costruzione di un edificio scolastico), in quanto nè la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, né il provvedimento di espropriazione possono avere efficacia equipollente all'atto di sdemanializzazione del bene. — Cass., 11 giugno 1973, n. 1671, Tommasi c. Com. Galatone, in Rep. Fo. it., 1973 n. 10